



**COLDIRETTI**

In data 01/04/2020 è stato pubblicato il DPCM con il quale vengono prorogate fino al 13/04/2020 le precedenti misure adottate dal Governo per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Di seguito l'elenco aggiornato, delle attività consentite **fino al 13 aprile 2020** .

In particolare:

1. **VENDITA DIRETTA PRODOTTI ALIMENTARI:** sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di prodotti alimentari. **Pertanto nessuna limitazione è prevista per l'attività di vendita diretta di prodotti agricoli alimentari compresi vino e birra.**

Non sono sospese le attività svolte nell'ambito dei mercati di Campagna Amica (salvo eventuali disposizioni più restrittive emanate dai singoli Comuni), di prodotti agricoli alimentari ed anche di piante e fiori.

2. **Non sono previste restrizioni per le attività del “settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare.** E' consentito lo spostamento degli imprenditori agricoli (anche fuori Comune) per: la consegna dei prodotti aziendali ai propri clienti e per l'approvvigionamento di mezzi tecnici e scorte aziendali.

Sono da ritenersi possibili le consegne di prodotti necessari alle aziende agricole da parte dei fornitori (i quali eventualmente saranno tenuti ad effettuare un'apposita comunicazione alle Prefetture).

Sono consentite le prestazioni di servizi a favore delle imprese agricole (es. interventi veterinari; controlli di qualità dei prodotti; prestazioni tecniche agronomiche

ed agromeccaniche); anche in questo caso saranno i fornitori a dover verificare la necessità o meno di effettuare la comunicazione alle Prefetture.

I dipendenti delle aziende agricole possono liberamente spostarsi dal proprio domicilio al luogo di lavoro muniti della prevista autocertificazione.

**FLOROVIVAISMO:** è consentita, l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 del Dpcm 22/03/2020 "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore. Si consiglia di verificare eventuali delibere più restrittive emesse dai singoli comuni.

**Potranno inoltre essere effettuate consegne a domicilio di fiori e piante, compresa la messa a dimora delle stesse, sia nei confronti di aziende che di privati in virtù di "contratti conclusi a distanza"** (cioè conclusi telefonicamente, a mezzo mail, ecc).

3. **Prestazioni Agromeccaniche;** anche le aziende agricole possono svolgere prestazioni agromeccaniche a favore di altre imprese agricole dandone comunicazione al Prefetto.

(Modulo da richiedere agli Uffici Coldiretti).

4. **SELVICOLTURA** Per le imprese del settore della selvicoltura **che forniscono legna da ardere ad imprese** è possibile considerare tale attività come funzionale

all'attività di "commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento" (codice Ateco 46.71 compreso tra le attività consentite con il DPCM del 22/03/2020). In questo caso, però è necessario effettuare una comunicazione al Prefetto

(Modulo da richiedere agli Uffici Coldiretti).

Si ritiene possibile la consegna di legna da ardere a soggetti privati per comprovata necessità, salvo eventuali delibere più restrittive emesse dai Sindaci.

Sull'argomento sono in corso pressanti azioni sindacali finalizzati all'inserimento dell'intero comparto silvicolo tra le attività consentite.

5. **Ristorazione AGRITURISTICA**, resta preclusa l'attività di ristorazione; tuttavia gli agriturismi autorizzati alla ristorazione, possono effettuare la consegna dei pasti a domicilio; in questo caso è necessario effettuare una comunicazione al Prefetto (Modulo da richiedere agli Uffici Coldiretti).

6. **Alloggi AGRITURISTICI**, possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.  
(Modulo da richiedere agli Uffici Coldiretti).

Si resta, in ogni caso, in attesa di ulteriori chiarimenti ufficiali da parte dei vari Ministeri in merito alle singole casistiche che dovessero proporsi in sede di applicazione delle nuove disposizioni, anche **sotto forma di risposte a specifiche domande come già avvenuto subito dopo la pubblicazione dei precedenti DPCM.**

*Firenze, 2 aprile 2020*

**I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO**